

REGIONE VENETO
REJON VENETO



PROVINCIA DI BELLUNO
PROVINZIA DE BELUN

COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO COMUN DE ANPEZO

CAP 32043 – Corso Italia, 33 – Tel. 0436 4291 - Cod.Fisc. - P.IVA 00087640256
pec: cortina@pec.comunecortinadampezzo.it

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI PREMI DI RICONOSCIMENTO E DI BORSE DI STUDIO A STUDENTI RESIDENTI

Approvato con deliberazione di C.C. n. 28 del 16.06.2000 e modificato con deliberazioni di C.C. n. 43 del 25.09.2000, n.51 del 03.09.2003, n. 13 del 16.03.2007, n. 50 del 30.09.2008, n. 37 del 30.06.2014 e n. 43 del 30.09.2021.

Art. 1

Il Comune di Cortina d'Ampezzo stanzia ogni anno un fondo per il conferimento di "Premi di Riconoscimento" da assegnare a studenti residenti particolarmente meritevoli e per l'assegnazione di "Borse di Studio" a studenti residenti che siano iscritti o che frequentino, alla data di scadenza del bando, corsi universitari per il conseguimento di diploma di laurea in Italia o all'estero con un I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore al limite stabilito dalla Giunta comunale.

Titolo I

Premi di Riconoscimento

Art. 2

Per il conferimento di "Premi di Riconoscimento" possono presentare domanda:

- a) gli studenti residenti frequentanti la scuola secondaria di secondo grado (scuola media superiore) che abbiano conseguito durante l'anno scolastico una media non inferiore a 8 con esclusione dal calcolo del voto in condotta, in educazione fisica e religione;
- b) gli studenti residenti che abbiano conseguito, al termine di un corso quinquennale, il diploma di scuola secondaria di secondo grado (scuola media superiore), riportando una votazione non inferiore a 80/100;
- c) gli studenti residenti che abbiano conseguito il diploma di laurea in Italia o all'estero, riportando una votazione non inferiore a 99/110 o ad essa equivalente e non risultando fuori corso.
- d) gli studenti residenti che frequentino corsi universitari per il conseguimento del diploma di laurea in Italia o all'estero.

Con riferimento all'anno accademico precedente, convenzionalmente individuato per gli scopi del presente regolamento nel periodo 1° ottobre - 30 settembre, tali studenti dovranno:

- non risultare fuori corso;
- aver sostenuto positivamente almeno tre esami con una media non inferiore ai 26/30 o equivalenti. Per tale calcolo si devono considerare tutti gli esami sostenuti nel corso dell'anno accademico;
- in caso di Premi di Riconoscimento richiesti per la frequenza o il conseguimento della laurea specialistica saranno ammesse solo le domande degli studenti che abbiano sospeso gli studi massimo per un periodo temporale di due anni dal conseguimento della laurea breve;
- essere immatricolati entro il 25° anno di età;

Il Premio di Riconoscimento sarà erogato sia per il conseguimento del diploma di laurea triennale sia per la specialistica; in caso di lauree che non prevedono il corso triennale, il Premio sarà pari alla somma delle quote fissate per il diploma triennale e la laurea specialistica biennale. In nessun caso il singolo premio potrà superare l'importo di € 1.000,00, così come la somma dei premi per il conseguimento della laurea triennale e specialistica.

Nel caso di cui al punto e), la Commissione di cui al successivo art. 7 valuterà, ai fini dell'erogazione del Premio, la media delle votazioni riportate, tenendo, altresì, conto di eventuali "lodi".

Art. 3

Le domande in carta semplice dovranno pervenire entro il 31 ottobre di ogni anno.

Le domande di cui all'art.2 punti b) c) dovranno essere accompagnate da copia del certificato attestante il titolo di studio conseguito e la votazione riportata. Le domande di cui all'art.2 lettera a) dovranno essere accompagnate da certificazione attestante le votazioni ottenute nel periodo di riferimento del bando.

Le domande di cui all'art.2 lettera d) dovranno essere accompagnate dalla copia dei certificati attestanti il piano di studi, gli esami sostenuti e le votazioni ottenute nel periodo di riferimento del bando.

In caso di conseguimento di frequenza di corsi di laurea all'estero sarà a carico dello studente produrre la documentazione (in lingua italiana) comprovante il riconoscimento del titolo di studio in oggetto con l'ordinamento italiano, nonché i criteri per equiparare la votazione conseguita con il sistema italiano.

Titolo II

Borse di studio

Art.4

Per l'assegnazione delle "Borse di Studio" potranno presentare domanda gli studenti che:

- Siano iscritti o che frequentino, alla data di scadenza del bando, corsi universitari per il conseguimento del diploma di laurea in Italia o all'estero con un I.S.E.E. familiare inferiore al limite stabilito dalla Giunta Comunale;
- Abbiamo sostenuto positivamente almeno tre esami con una media non inferiore ai 24/30 o equivalenti. Per tale calcolo si devono considerare tutti gli esami sostenuti nel corso dell'anno accademico;

Art.5

Le domande in carta semplice, dovranno pervenire entro il 31 ottobre di ogni anno ed essere corredate dai seguenti documenti:

- certificato della situazione economica equivalente (modello I.S.E.E.)

- copia dei certificati attestanti:

- 1) il piano degli studi;
- 2) gli esami sostenuti e le relative votazioni riportate;
- 3) l'iscrizione all'anno accademico successivo;

Inoltre lo studente dovrà:

- non risultare fuori corso;

- aver sostenuto almeno tre esami con una media non inferiore ai 24/30 calcolata come sopra specificato;

In caso di frequenza di corsi di laurea all'estero sarà a carico dello studente produrre la documentazione (in lingua italiana) comprovante il riconoscimento del titolo di studio in oggetto con l'ordinamento italiano, nonché i criteri per equiparare la votazione conseguita con il sistema italiano.

L'entità delle singole Borse di Studio non potrà essere in nessun caso superiore alla soglia di € 1.000,00.

Saranno ammesse solo le domande degli studenti della specialistica che abbiano sospeso gli studi massimo per un periodo temporale di due anni dal conseguimento della laurea breve e comunque immatricolati entro il 25° anno di età;

Titolo III

Norme comuni

Art. 6

I "Premi di Riconoscimento" di cui al Titolo I e le "Borse di Studio" di cui al Titolo II non sono cumulabili.

Art.7

La regolarità delle domande è verificata, previa istruttoria dell'Ufficio competente, da una Commissione composta dal Responsabile dell'Ufficio competente, nel ruolo del Presidente della stessa, e da due funzionari dell'Ente, nominata con atto del Responsabile dell'Ufficio.

Tale Commissione elaborerà le graduatorie attenendosi alla seguente procedura:

- 1) analisi di tutte le domande pervenute;
- 2) individuazione di quelle escluse;
- 3) valutazione dell'opportunità di assegnare e/o suddividere totalmente il fondo;
- 4) ripartizione del fondo privilegiando in caso di "Premi di Riconoscimento" la votazione più alta ottenuta e tenendo conto di eventuali "lodi";
- 5) suddivisione della quota relativa alla categoria "Borse di Studio" tra coloro che ne hanno fatto richiesta, privilegiando coloro il cui nucleo familiare presenta il minor I.S.E.E.;
- 6) al termine il verbale delle operazioni, con allegate le graduatorie elaborate e l'individuazione dell'ammontare dei singoli premi, verrà approvato dal Responsabile del Servizio competente, che provvederà alla conseguente liquidazione.